

FONDO COMUNI DI CONFINE
(legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)
INTESA DEL 19 settembre 2014

REGOLAMENTO
DEL
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento è assunto ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'Intesa sottoscritta in data 19 settembre 2014 riguardante la gestione delle risorse finanziarie di cui all'art.2 c.117 e 117bis della legge 23 dicembre 2009 n.191 e s.m.i..
2. Il presente Regolamento:
 - a) disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Paritetico e della Segreteria Tecnica;
 - b) precisa le modalità di gestione degli interventi previsti all'art. 6 dell'Intesa nonché gli indirizzi relativi alla modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di Indirizzo e delle relative risorse;
 - c) fornisce ulteriori indicazioni finalizzate ad una miglior interpretazione ed attuazione dell'Intesa.

Art. 2

Composizione, Presidenza e Sede del Comitato

1. Il Comitato è composto da:
 - a) Il Ministro per gli affari regionali o suo delegato;
 - b) Il Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
 - c) Il Presidente della Regione Veneto o suo delegato;
 - d) Il Presidente della Provincia di Bolzano o suo delegato;
 - e) Il Presidente della Provincia di Trento o suo delegato.

Ai lavori del Comitato partecipano anche i Presidenti delle Province di Belluno e di Sondrio, con diritto di voto, oltre a tre rappresentanti dei sindaci dei comuni confinanti, senza diritto di voto. Le modalità di individuazione di tali rappresentanti vengono definite dal Comitato.
2. Ai componenti del Comitato e agli altri partecipanti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
3. Il Presidente del Comitato è il Ministro per gli affari regionali o suo delegato; le funzioni di Vicepresidente sono svolte a rotazione con cadenza biennale dai Presidenti delle Regioni o loro delegati. Il Presidente del Comitato convoca, presiede le sedute e ne svolge il ruolo di rappresentanza.
4. La Sede del Comitato è presso il Ministero per gli Affari Regionali.

5. Le funzioni amministrative a supporto del Comitato sono svolte dal Dipartimento Affari Regionali, che provvede in particolare alla convocazione delle sedute, alla loro verbalizzazione, alla pubblicazione delle delibere ed alla tenuta del relativo registro. Nell'espletamento di tali funzioni il Dipartimento Affari Regionali può essere supportato, su richiesta del Presidente del Comitato Paritetico, anche dalle strutture delle Amministrazioni sottoscrittrici dell'Intesa o ad essa partecipanti con diritto di voto.

Art.3

Organizzazione del Comitato

1. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta dei rappresentanti di ciascuna delle amministrazioni sottoscrittrici dell'Intesa.
2. Il Comitato è convocato dal Presidente per posta elettronica certificata o fax e, facoltativamente, anche mediante lettera indirizzata ai componenti, con indicazione dell'ordine del giorno proposto. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. In caso di urgenza motivata il Comitato è convocato ogniquale volta ne sia dato avviso ai suoi componenti con i mezzi sopra citati almeno ventiquattro ore prima della seduta. La documentazione allegata all'ordine del giorno è resa disponibile con i medesimi strumenti di comunicazione o, ove necessario in ragione delle dimensioni, indicando l'ufficio o il sito telematico in cui è possibile reperirla. In caso di impedimento o temporanea assenza del Presidente del Comitato le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
3. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la partecipazione di almeno 5 aventi diritto al voto. La partecipazione può avvenire anche in videoconferenza.
4. Le decisioni del Comitato assumono la forma di deliberazioni; le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aventi diritto ossia con almeno 5 voti favorevoli.
5. Le deliberazioni del Comitato aventi rilevanza esterna vengono pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport e, qualora attivato, sul sito del Fondo per i comuni di confine. Possono altresì essere pubblicate sui siti istituzionali delle Regioni e delle Province Autonome e delle Province di Belluno e Sondrio.

Art. 4

Attività del Comitato

1. Il Comitato:
 - a. definisce ed approva, a partire dall'annualità 2013, la ripartizione delle risorse fra le quattro tipologie d'intervento previste all'art.6 dell'Intesa indicando altresì le modalità ed i criteri di individuazione e/o selezione dei progetti finanziabili;
 - b. definisce le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse;
 - c. Individua e/o seleziona, sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente punto a), gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa e, in

- base all'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica, ne approva la conseguente programmazione anche pluriennale, attraverso convenzioni, accordi di programma o altri atti negoziali, che dovranno prevedere l'individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione;
- d. definisce i criteri, le modalità attuative ed operative dell'avviso annuale inerente le priorità locali di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), approva l'avviso medesimo e le relative graduatorie a seguito dell'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica;
 - e. definisce in accordo con le Regioni e le Province competenti le modalità operative per assicurare il supporto istruttorio sui progetti finanziati.
2. Il Comitato adotta tutti gli strumenti organizzativi e di programmazione necessari per un'efficace ed efficiente gestione delle attività di attuazione dell'Intesa.
 3. Il Comitato verifica inoltre con cadenza annuale l'efficacia delle azioni attivate sulla base di relazione prodotta dalla Segreteria Tecnica finalizzata ad evidenziare l'andamento degli interventi in termini di spesa e di scostamento rispetto ai cronoprogrammi, a misurare le effettive ricadute prodotte sui territori confinanti e a individuare le criticità residue.
 4. Il Comitato assume, anche per tramite della Segreteria Tecnica, tutte le azioni necessarie per assicurare la piena attuazione degli interventi, sollecitando il rispetto dei cronoprogrammi e provvedendo ove necessario, in caso di perdurante inerzia dei beneficiari, alla revoca dei finanziamenti e alla loro assegnazione ad interventi ammessi ma non finanziati secondo le graduatorie vigenti.
 5. Il Comitato garantisce la partecipazione degli enti locali e delle altre forme rappresentative dei territori confinanti attraverso la loro consultazione periodica, in particolare rispetto ai contenuti degli avvisi e delle eventuali manifestazioni di interesse.
 6. Il Comitato, attraverso la Segreteria Tecnica, con il supporto delle Regioni e delle Province autonome si rende disponibile per l'accompagnamento nello sviluppo delle progettualità strategiche e sovraregionali ai fini sia di un ottimale utilizzo delle risorse di cui all'art.5 dell'Intesa che dell'attivazione di altre potenziali fonti di finanziamento, con riferimento anche alla partecipazione a bandi europei.
 7. Il Comitato assume infine decisioni in ordine a quanto ad esso sottoposto dalla Segreteria Tecnica non contemplato nei punti precedenti.
 8. Il Comitato può delegare il Presidente allo svolgimento delle competenze e delle funzioni che ritenga utili al fine di garantire la tempestività ed efficacia all'attuazione dell'Intesa.

Art. 5

Segreteria Tecnica

1. La Segreteria Tecnica è composta ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Intesa da 7 componenti. I componenti sono:
 - Un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
 - Un rappresentante della Provincia autonoma di Trento
 - Un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano
 - Un rappresentante della Regione Lombardia
 - Un rappresentante della Regione del Veneto
 - Un rappresentante della Provincia di Belluno

- Un rappresentante della Provincia di Sondrio.

2. I rappresentanti delle Regioni o Province devono essere individuati rispettivamente nei Segretari o nei Dirigenti generali o loro delegati.
3. Ai componenti della Segreteria Tecnica non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o emolumento comunque denominato fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, comma 1, lettera e) per il rimborso degli oneri relativi alle missioni.
4. La Segreteria Tecnica è presieduta per i primi 4 anni dalla Provincia Autonoma di Trento. E' compito della Provincia che protempore presiede la Segreteria tecnica, acquisire i nominativi dei singoli componenti dandone comunicazione al Comitato paritetico anche per quanto riguarda eventuali successive modifiche degli stessi.
5. La sede della Segreteria Tecnica è presso la Provincia Autonoma protempore che ne ha il coordinamento.
6. E' attribuita al coordinatore della Segreteria la gestione amministrativo-contabile con la relativa adozione degli atti conseguenti.

Art. 6

Organizzazione della Segreteria Tecnica

1. La Provincia autonoma cui spetta il coordinamento assicura le funzioni di supporto della Segreteria Tecnica.
2. La Segreteria Tecnica attiva uno "sportello Comuni confinanti" attraverso cui provvede agli adempimenti amministrativo-contabili verso i soggetti beneficiari, alla diffusione delle informazioni inerenti gli Avvisi pubblici, alla gestione degli atti ed alla loro archiviazione.
3. La Segreteria Tecnica qualora necessario si avvale della partecipazione di ulteriori competenze giuridico-amministrative o tecnico-economiche appartenenti alle amministrazioni che la compongono. Gli oneri per la partecipazione alle attività della segreteria di queste persone sono a carico delle amministrazioni di appartenenza ad esclusione di quelle relative alle missioni. Qualora vi fosse altresì la necessità di specifiche professionalità di carattere gestionale, tecnico, amministrativo e/o finanziario la Segreteria Tecnica, su proposta del Comitato Paritetico, può acquisire ulteriori professionalità esterne i cui costi sono inseriti tra le risorse previste dall'Articolo 6, comma 1, lettera e) dell'Intesa.

Art. 7

Compiti della Segreteria Tecnica

1. Alla Segreteria spettano i seguenti compiti:
 - a) Sviluppa, nell'ambito delle indicazioni fornite dal Comitato, tutte le attività necessarie al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione delle attività di attuazione dell'Intesa;
 - b) Sviluppa, sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 4 comma 1 lettera a), le valutazioni di fattibilità e/o gli Avvisi pubblici relativi agli interventi di cui all'Articolo 6 comma 1 lettere a,b,c e li sottopone all'approvazione del Comitato;
 - c) Istruisce i progetti presentati sul bando di cui all'art. 6 comma 1 lettera d dell'Intesa e sottopone al Comitato una proposta di graduatoria;
 - d) Predisporre la relazione annuale di cui all'art.4 comma 2 entro il 31 marzo di ogni anno;

- e) Coordina l'attuazione degli interventi disponendo in merito ad eventuali proroghe conformemente ai contenuti dei bandi;
 - f) Può predisporre un piano dei controlli sia in corso d'opera che per la verifica della piena attuazione degli interventi;
 - g) Ha il compito di predisporre i provvedimenti deliberativi per il Comitato.
2. La Segreteria, ai fini di un più efficace raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa provvede, su mandato del Comitato, a fornire ai beneficiari, anche per mezzo dello "Sportello comuni confinanti", tutte le informazioni necessarie per una corretta attuazione e rendicontazione delle progettualità finanziate.
 3. In qualità di soggetto gestore delle risorse la Segreteria assicura ai soggetti beneficiari il pagamento degli stati di avanzamento del progetto entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 8

Supporto istruttorio delle Regioni

1. Ai sensi dell'art.4 comma 3 dell'Intesa la Segreteria, per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale del supporto delle Regioni del Veneto e Lombardia, delle Province di Belluno e Sondrio o di altri soggetti pubblici territoriali individuati, rispettivamente per i propri ambiti territoriali, dalle succitate regioni, per l'istruttoria dei progetti presentati e per le attività di controllo.
2. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo le Regioni individuano entro 30 giorni dalla data di adozione del presente Regolamento le strutture competenti.
3. La Segreteria invierà alla Regione competente la richiesta di supporto che dovrà essere evasa entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione.

Art. 9

Beneficiari

1. Possono beneficiare di contributo a valere sugli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) b) c) dell'Intesa i seguenti soggetti:
 - a) Comuni della Regione del Veneto e della Regione Lombardia confinanti con la Provincia Autonoma di Trento o con la Provincia Autonoma di Bolzano come elencati nell'allegato A alla presente;
 - b) Forme associative con i soggetti di cui al punto a. riconosciute da norme statali, regionali;
 - c) Province della Regione del Veneto e della Regione Lombardia confinanti con la Provincia Autonoma di Trento o con la Provincia Autonoma di Bolzano;
 - d) La Regione del Veneto;
 - e) La Regione Lombardia;
 - f) Eventuali altri soggetti attuatori degli interventi individuati dal Comitato paritetico.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) possono presentare domanda solo i Comuni della Regione del Veneto e della Regione Lombardia confinanti con la Provincia

Autonoma di Trento o con la Provincia Autonoma di Bolzano come elencati nell'allegato A alla presente.

Art. 10

Spese ammissibili

1. Fatta salva la puntuale elencazione delle spese sviluppata nei documenti di programmazione annuale degli interventi e nei Bandi di selezione che verranno emanati sono da considerarsi ammissibili le sole spese relative ad opere, forniture e servizi situati o attivati nei territori dei comuni di confine e contigui delle Regioni Veneto e Lombardia come elencati nell'allegato B al presente.
2. Sono comunque ammissibili progettualità integrate che prevedano anche la realizzazione di opere o l'attivazione di attività e/o servizi su ambiti territoriali più ampi di quelli citati nel precedente comma 1. In tal caso le spese riferite alle opere, attività e/o servizi situati o attivati nei territori diversi da quelli citati nel precedente comma 1 dovranno essere finanziate con risorse diverse dal presente Fondo per le aree di confine.

Art. 11

Economie

1. Le economie maturate, per i soli progetti di cui all'art.6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, a seguito dell'approvazione della graduatoria e, in generale quelle maturate alla conclusione dei progetti, vanno ad incrementare la disponibilità complessiva del Fondo per l'annualità successiva alla presa d'atto da parte del Comitato.

Art. 12

Modalità di contabilizzazione e gestione delle risorse finanziarie

1. Il coordinatore della Segreteria Tecnica, previa l'effettuazione delle verifiche disposte dall'Intesa e dal presente regolamento, fino all'esaurimento delle risorse presenti nella contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2011, provvede direttamente al pagamento agli enti beneficiari.
2. Successivamente, il coordinatore, previa l'effettuazione delle verifiche disposte dall'Intesa e dal presente regolamento, inoltrerà la richiesta alle due Province, ognuna per la parte di propria competenza, di effettuare i pagamenti richiesti direttamente a favore degli enti beneficiari entro i termini stabiliti all'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.
3. Con successivo atto integrativo del presente regolamento saranno definite le modalità di contabilizzazione e rendicontazione delle spese, degli impegni e dei conseguenti pagamenti.

Art.13

Varianti

1. Ove si rendano necessarie varianti al progetto approvato, il beneficiario chiede l'autorizzazione alla loro stesura alla Segreteria, che provvede in merito entro 60 giorni. Sarà facoltà della Segreteria richiedere un'istruttoria da parte delle Regioni o Province a cui appartiene il comune beneficiario e comunque, qualora ne ricorra la necessità, di sottoporla al Comitato.

2. Eventuali varianti in corso d'opera, di cui al D.Lgs. 163/2006, Il'art. 132, comma 1, lett. a), b), c) e d), sono approvate direttamente dal beneficiario, che ne dà comunicazione entro 15 giorni alla Segreteria per consentirne l'eventuale verifica.

Art.14

Proroghe

1. La Segreteria può prorogare i termini previsti nell'avviso o nell'atto negoziale per l'affidamento/completamento dei lavori, forniture e servizi su richiesta congruamente motivata del beneficiario del finanziamento e per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso, una sola volta e per un massimo di 6 mesi.
2. Eventuali ulteriori proroghe per motivi eccezionali vengono valutate dal Comitato su proposta della Segreteria.
3. Le richieste di proroga vanno presentate almeno un mese prima della scadenza prevista al fine di consentirne una tempestiva valutazione.

Art. 15

Controlli

1. Le attività di controllo sono effettuate dalla Segreteria, attraverso le strutture di Regione Lombardia e di Regione del Veneto, secondo le due seguenti tipologie:
 - a) Controlli sulla documentazione amministrativa, effettuati a campione nella percentuale di almeno il 5% dei progetti finanziati;
 - b) controlli in corso d'opera, ai fini di accertarne la regolare esecuzione e la corrispondenza con il progetto finanziato, effettuati a campione nella percentuale di almeno il 5% dei progetti finanziati su base annua.
2. La Segreteria definisce annualmente il piano dei controlli e sull'esito dello stesso relaziona al Comitato.
3. Qualora ricorrano particolari condizioni la Segreteria può disporre eventuali ulteriori controlli da effettuarsi attraverso o con il supporto delle Regioni.

Art. 16

Rinunce e revoche finanziamenti

1. I beneficiari, di cui all'art.9, possono rinunciare al finanziamento assegnato per cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta dello stesso; la rinuncia va comunicata entro 30 giorni dall'assegnazione, inviando apposita comunicazione, tramite posta elettronica certificata, alla Segreteria.
2. Il contributo può essere revocato sia in fase di attuazione che in fase di rendicontazione in caso di mancato rispetto di tutti gli obblighi e vincoli contenuti:
 - a. per gli interventi di cui all'art. 6 comma 1 lettere a), b) e c) dell'Intesa, nell'atto negoziale sottoscritto tra il Presidente del Comitato e il beneficiario;
 - b. per gli interventi di cui all'art. 6 comma 1 lettera d) dell'Intesa, nel relativo Avviso.
3. La Segreteria, a seguito delle attività istruttorie di cui agli artt. 8 e 15, può disporre la revoca del finanziamento, al netto delle risorse già sostenute e liquidate per la parziale realizzazione

del progetto, per le quali la Segreteria può chiedere l'immediata restituzione o concordare con il beneficiario la compensazione sulle annualità successive.

4. Qualora la revoca avvenga in conseguenza di un controllo successivo alla conclusione del progetto, il Comitato, su proposta della Segreteria, può escludere il beneficiario dal finanziamento sul Fondo per le annualità successive.
5. In caso di revoca, le somme relative incrementano la disponibilità del Fondo per il finanziamento di progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) b) e c) dell'Intesa.

Art. 17

Termini di pubblicazione degli avvisi, di avvio e di conclusione dei progetti

1. Con esclusione degli avvisi riferiti alle risorse 2013, 2014 e 2015 i bandi e manifestazioni d'interesse vengono di norma emanati dal Comitato entro il 31 marzo di ogni anno e si chiudono entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. Il termine massimo di avvio dei progetti è pari al massimo a due anni dalla comunicazione del finanziamento e quello di conclusione rispettivamente entro due anni e entro quattro anni per lavori sotto / sopra soglia comunitaria.

Art. 18

Modifiche del regolamento

1. Ove si rendessero necessarie modifiche al presente Regolamento, in ragione di novità normative o per qualsiasi altro motivo concordemente ritenuto necessario per rendere più efficace l'attuazione dell'Intesa, il Comitato provvede con voto favorevole di almeno 5 aventi diritto.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di approvazione della relativa delibera da parte del Comitato Paritetico.

ALLEGATO A

COMUNI CONFINANTI

PROVINCIA	COMUNI CONFINANTI (tra parentesi la P.A. confinante)
Provincia di Belluno	(BZ) Auronzo di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo.
	(BZ-TN) Livinallongo del Col di Lana.
	(TN) Arsiè, Canale d'Agordo, Cesiomaggiore, Falcade, Feltre, Gosaldo, Lamon, Rocca Pietore, Sovramonte, Taibon Agordino, Voltago Agordino.
Provincia di Verona	(TN) Malcesine, Bosco Chiesanuova, Sant'Anna d'Alfaedo, Dolcè, Brentino Belluno, Selva di Progno, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo.
Provincia di Vicenza	(TN) Recoaro Terme, Asiago, Valli del Pasubio, Enego, Valdastico, Posina, Rotzo, Lastevasse, Laghi, Cismon del Grappa, Crespadoro, Pedemonte.
Provincia di Sondrio	(BZ) Bormio;
	(BZ-TN) Valfurva.
Provincia di Brescia	(TN) Ponte di Legno, Saviore dell'Adamello, Cevo, Ceto, Breno, Bagolino, Idro, Valvestino, Magasa, Tremosine, Limone sul Garda.

ALLEGATO B

COMUNI CONFINANTI E COMUNI CONTIGUI

PROVINCIA	COMUNE CONFINANTE (tra parentesi la P.A. confinante)	COMUNI CONTIGUI
Provincia di Belluno	Auronzo di Cadore (BZ)	Calalzo di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Lozzo di Cadore, San Vito di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Vigo di Cadore
	Comelico Superiore (BZ)	Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico
	Cortina d'Ampezzo (BZ)	Auronzo di Cadore, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, San Vito di Cadore
	Livinallongo del Col di Lana (BZ-TN)	Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo, Rocca Pietore
	Arsiè (TN)	Fonzaso, Lamon, Seren del Grappa
	Canale d'Agordo (TN)	Cencenighe Agordino, Falcade, Rocca Pietore, Taibon Agordino, Vallada Agordina
	Cesiomaggiore (TN)	Feltre, Gosaldo, Lentiai, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sospirolo
	Falcade (TN)	Canale d'Agordo, Rocca Pietore
	Feltre (TN)	Cesiomaggiore, Fonzaso, Lentiai, Pedavena, Quero, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas
	Gosaldo (TN)	Cesiomaggiore, Rivamonte, Agordino, Sedico, Sospirolo, Taibon Agordino, Voltago Agordino
	Lamon (TN)	Arsiè, Fonzaso, Sovramonte
	Rocca Pietore (TN)	Alleghe, Canale d'Agordo, Colle Santa Lucia, Falcade, Livinallongo del Col di Lana, San Tomaso Agordino, Vallada Agordina
	Sovramonte (TN)	Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena

	Taibon Agordino (TN)	Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Gosaldo, San Tomaso Agordino, Voltago Agordino, Zoldo Alto
	Voltago Agordino (TN)	Agordo, Gosaldo, Rivamonte Agordino, Taibon Agordino
Provincia di Verona	Malcesine (TN)	Brenzzone, Ferrara di Monte Baldo
	Bosco Chiesanuova (TN)	Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Rovere Veronese, Selva di Progno
	Sant'Anna d'Alfaedo (TN)	Dolcè, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar
	Dolcè (TN)	Brentino Belluno, Fumane, Rivoli Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo
	Brentino Belluno (TN)	Caprino Veronese, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese
	Selva di Progno (TN)	Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Rovere Veronese, Velo Veronese, Vestenanova
	Erbezzo (TN)	Bosco Chiesanuova, Grezzana, Sant'Anna d'Alfaedo
	Ferrara di Monte Baldo (TN)	Brentino Belluno, Brenzzone, Caprino Veronese, Malcesine, San Zeno di Montagna
Provincia di Vicenza	Recoaro Terme (TN)	Altissimo, Crespadoro, Torrebelvicino, Valdagno, Valli del Pasubio
	Asiago (TN)	Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, Valstagna
	Valli del Pasubio (TN)	Posina, Recoaro Terme, Schio, Torrebelvicino
	Enego (TN)	Asiago, Foza, Gallio, Cismon del Grappa, Valstagna
	Valdastico (TN)	Arsiero, Cogollo del Cengio, Lastevasse, Pedemonte, Roana, Rotzo, Tonezza del Cimone

	Posina (TN)	Arsiero, Laghi, Schio, Valli del Pasubio, Velo d'Astico
	Rotzo (TN)	Asiago, Roana, Valdastico
	Lastebasse (TN)	Arsiero, Laghi, Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdastico
	Laghi (TN)	Arsiero, Lastebasse, Posina
	Cismon del Grappa (TN)	Enego, Pove del Grappa, San Nazario, Valstagna
	Crespadoro (TN)	Altissimo, Recoaro Terme, Valdagno
	Pedemonte (TN)	Lastebasse, Valdastico
Provincia di Sondrio	Bormio (BZ)	Valdidentro, Valdisotto, Valfurva
	Valfurva (TN-BZ)	Bormio, Sondalo, Valdisotto
Provincia di Brescia	Ponte di Legno (TN)	Edolo, Saviore dell'Adamello, Temù, Vezza d'Oglio, Vione
	Saviore dell'Adamello (TN)	Cevo, Edolo, Ponte di Legno, Sonico
	Cevo (TN)	Berzo Demo, Cedegolo, Ceto, Cimbergo, Saviore dell'Adamello, Sonico
	Ceto (TN)	Braone, Breno, Capo di Ponte, Cerveno, Cevo, Cimbergo, Ono San Pietro
	Breno (TN)	Bagolino, Bienno, Braone, Ceto, Cividate Camuno, Losine, Malegno, Niardo, Prestine
	Bagolino (TN)	Anfo, Bienno, Breno, Collio, Idro, Lavenone, Prestine
	Idro (TN)	Anfo, Bagolino, Capovalle, Lavenone, Treviso Bresciano, Valvestino
	Valvestino (TN)	Capovalle, Gargnano, Idro, Magasa, Tignale
	Magasa (TN)	Tignale, Tremosine, Valvestino
	Tremosine (TN)	Limone sul Garda, Magasa, Tignale
	Limone sul Garda (TN)	Tremosine